

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 239

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, MACALUSO, LAURICELLA, GATTO, TAORMINA, GUNNELLA

Presentata il 13 luglio 1968

Modifica dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale tende a dare una finalizzazione produttiva al Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto autonomo della Regione siciliana mediante una più articolata destinazione delle somme che ne consenta l'utilizzazione attraverso interventi diretti e rapidi nel sistema economico siciliano.

Appare questa una proposta addirittura pregiudiziale al Piano di sviluppo siciliano e determinante per il futuro degli Enti economici pubblici regionali.

La dizione dell'articolo 38 che impone una destinazione rigida per la realizzazione di opere pubbliche corrisponde, infatti, per analogia, nella sua genesi storica, al Fondo di solidarietà nazionale per il Mezzogiorno di cui si discusse in sede di Costituente, ma la cui idea fu poi abbandonata.

In sua vece venne successivamente costituita, con legge ordinaria, la Cassa.

Anche la Cassa per il Mezzogiorno come l'articolo 38, nella sua prima fase fu finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Nati dalla stessa concezione e con compiti analoghi, l'articolo 38 e la Cassa hanno però subito una diversa evoluzione a causa della differente formulazione giuridica che fu data loro.

Mentre, infatti, è stato facile adeguare, più volte, le finalità ed i poteri della Cassa, istituita con legge ordinaria, alle mutate condizioni politiche e sociali maturate nel nostro

Paese, non altrettanto è potuto avvenire per l'articolo 38, incardinato come è in uno Statuto che è parte integrante della Costituzione italiana e che quindi richiede particolari procedure per i suoi adeguamenti.

La Cassa ha potuto così (dopo la prima strutturazione che ne finalizzava le strutture alla creazione di condizioni ambientali più civili attraverso la costruzione di strade, ponti, fognature, acquedotti, scuole e ospedali) passare al suo secondo tempo per la creazione delle infrastrutture capaci di favorire gli insediamenti industriali nel Mezzogiorno ed una maggiore produttività delle attività agricole e dei servizi.

Recentemente la Cassa ha potuto poi riadeguarsi e ristrutturarsi per il terzo tempo della sua azione: quello della promozione delle attività economiche attraverso l'iniziativa pubblica diretta.

Per le difficoltà procedurali su accennate, purtroppo, la configurazione delle finalità e delle modalità dell'articolo 38 è rimasta immutata, provocando una discrasia evidente tra il livello politico-economico, raggiunto dal Paese e dalla Sicilia, e il mezzo, che attraverso l'articolo 38, lo Stato offre alla Regione per accelerarne la rinascita.

Tale discrasia è oggi evidenziata da un fenomeno gravissimo che dal 1957 si registra nei tempi tecnici necessari per la spesa del Fondo di solidarietà siciliano.

Da quando, infatti, la Regione siciliana ha adeguato la propria linea politico-econo-

mica ai criteri più moderni e più efficienti dettati dalle mutate situazioni ambientali, sociali ed economiche, si è cominciata a notare la inadattabilità, la inadeguatezza del dettato costituzionale dell'articolo 38 ad essere funzionalizzato alla nuova politica.

Oltre che a non essere adeguato a rispondere alle decisioni di una nuova politica della Regione, l'articolo 38, dal 1957 in poi, ha cominciato a creare serie difficoltà di omogeneizzazione della politica economica della Regione con quella dello Stato e, soprattutto, difficoltà di coordinamento con l'iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno.

Per impiegare, infatti, le disponibilità dell'articolo 38 per fini produttivi e sfuggire ai rilievi della Corte dei conti è stato di volta in volta necessario creare tutta una serie di accorgimenti procedurali che hanno enormemente allungato i tempi di spesa del Fondo di solidarietà nazionale.

E non sempre è stato possibile tale ripiego, per cui si sono verificati dispersioni e doppioni.

In definitiva l'utilizzazione dei mezzi finanziari provenienti dall'articolo 38 dello Statuto siciliano non ha mai potuto avere le caratteristiche e le modalità della produttività, e cioè: rapidità, concentrazione e coordinamento della spesa. Basti ricordare un caso per tutti: da più di tre anni si è tentato inutilmente di erogare le somme destinate dalla legge regionale del 27 febbraio 1965, n. 4, di utilizzazione del Fondo di solidarietà alla dotazione degli Enti economici pubblici regionali.

Le conseguenze di tale inadeguatezza sono state per la Sicilia pesantissime.

Mentre, infatti, fino al 1957 la Regione, operando in stretto collegamento con l'iniziativa dello Stato e della Cassa, aveva potuto assicurare ritmi di crescita delle condizioni socio-economiche superiori a quelli medi delle regioni del sud continentale e della Sardegna, da alcuni anni la situazione nei confronti di alcune altre regioni si è invertita.

Ed il fenomeno è tanto più grave ed allarmante proprio in quanto la Sicilia vantava delle condizioni di partenza più favorevoli di quelle di altre zone del sud.

Così mentre Puglia, Lucania, Campania e in parte la Sardegna possono guardare tranquille ad un avvenire di sviluppo economico ancorato su solide basi, la Sicilia fa oggi una amara verifica: modesti i risultati conseguiti attraverso la Finanziaria pubblica e precaria la vita di tutte le altre iniziative promosse

da privati con il generoso contributo della Cassa e della Regione.

Si salvano alcune iniziative di grossi gruppi che operano nel settore petrolchimico grazie alla particolare situazione della Sicilia.

Per tali negativi risultati si è addirittura ingenerato un senso di sfiducia nelle possibilità di successo economico per le iniziative ubicate in Sicilia che ha provocato una preoccupante caduta sia degli investimenti pubblici e privati sia delle richieste avanzate all'IRFIS di finanziamenti per nuovi impianti.

Accanto all'allarmante attenuazione dell'interesse degli imprenditori privati per nuove iniziative in Sicilia si è registrato purtroppo il disinteresse, sempre in questi ultimi anni, degli stessi imprenditori pubblici che, come l'IRI, recentemente hanno avuto le maggiori possibilità di effettuare investimenti.

Mentre intanto per la Sicilia si sono registrati questi fenomeni negativi che hanno assunto dimensioni preoccupanti, nel resto del Paese e sul piano internazionale sono intervenute condizioni e mutamenti di rilevante importanza sul piano economico.

La liberalizzazione sempre più diffusa della circolazione delle forze di lavoro e del movimento dei capitali favorita dagli accordi internazionali e dagli istituti della CEE, ha provocato nelle zone depresse una più accentuata emigrazione e la concentrazione degli investimenti nelle zone vicine alle grandi « aree di consumo ».

Per tali condizioni, oltre alle diseconomie esterne, proprie dell'ambiente economicamente depresso, e al disinteresse degli imprenditori pubblici e privati, gioca negativamente, nel sistema, la riduzione progressiva di risparmio privato interno rivolto ad investimento.

Una tale situazione, certamente preoccupante, che non può non allarmare le forze politiche responsabili della maggioranza e dell'opposizione, pone l'esigenza di approntare strumenti legislativi idonei ad ottenere una forte ed incisiva iniziativa nel settore economico da parte degli Enti pubblici regionali.

In questa prospettiva i firmatari intendono con il presente progetto assicurare:

a) l'aumento delle quote del Fondo di solidarietà nazionale;

b) l'utilizzazione rapida e diretta dei mezzi finanziari che saranno disponibili in modo da accelerare i ritmi di sviluppo dell'economia siciliana.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito con il seguente:

« Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma pari all'intero ammontare del gettito dell'imposta di fabbricazione esatta nella Regione siciliana, da impiegarsi, in base ad un piano economico, per la dotazione degli Enti economici pubblici regionali, per finanziamenti di attività produttive e per la esecuzione di lavori pubblici ».